

La conversione nella Legge 74/2025 del D.L. 36/2025 e la circolare del Ministero dell'Interno del 28 maggio 2025: alcuni approfondimenti

- La cittadinanza italiana per i nati all'estero
- La cittadinanza italiana per beneficio di legge
- La posizione dei figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana
- La concessione della cittadinanza italiana
- Il riacquisto della cittadinanza italiana per chi l'ha perduta
- Gli adempimenti per la dichiarazione di volontà e per la dichiarazione di riacquisto

La cittadinanza italiana per i nati all'estero

Secondo il nuovo art. 3-bis, comma 1, della legge n. 91/1992 deve considerarsi non aver mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero, anche prima dell'entrata in vigore della disposizione in esame, e sia in possesso di altra cittadinanza, in deroga alle seguenti fattispecie di acquisto automatico della cittadinanza:

1. **cittadinanza iure sanguinis**, inclusi il riconoscimento e la dichiarazione giudiziale di filiazione (articoli 1 e 2 Legge n. 91/1992, articolo 5 Legge n. 123/1983, articoli 1 e 2 Legge n. 555/1912, articoli 4, 5, 7 e 8 del codice civile del 1865);
2. **cittadinanza per adozione** durante la minore età (articolo 3 Legge n. 91/1992, articolo 5 Legge n. 123/1983);
3. **cittadinanza per matrimonio** di donna straniera con cittadino italiano prima del 27 aprile 1983 (articolo 10, comma secondo, Legge n. 555/1912; articolo 9 del codice civile del 1865);
4. **cittadinanza iuris communicatione**, cioè essenzialmente per trasmissione ai figli minori conviventi (articolo 14 legge n. 91/1992; articolo 12, primo comma, legge n. 555/1912).

Coloro che sono nati all'estero e che siano in possesso di altra cittadinanza potranno acquistare la cittadinanza italiana in presenza anche di una sola delle condizioni riportate di seguito di cui alla Legge 91/92 art. 3bis comma 1.

- **Lettera a)**: la cittadinanza italiana dell'interessato (non degli ascendenti) è riconosciuta in via amministrativa sulla base di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata entro le 23:59 del 27 marzo 2025: la domanda deve essere stata presentata entro detto termine; il riconoscimento può avvenire anche successivamente, essendo comunque disciplinato dalla normativa applicabile fino al 27 marzo 2025.

- **Lettera a-bis)**: la cittadinanza italiana dell'interessato (non degli ascendenti) è riconosciuta in via amministrativa sulla base di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata nel giorno indicato dall'appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio comunale o dall'Ufficio consolare competente entro le 23:59 del 27 marzo 2025; l'appuntamento deve essere stato fissato e comunicato all'interessato entro il termine suddetto; in questo caso il riconoscimento è disciplinato dalla normativa applicabile fino al 27 marzo 2025.

Per "**necessaria documentazione**" si intende la documentazione finalizzata a dimostrare il possesso della cittadinanza da parte del richiedente e, dunque, ad accertare la derivazione della cittadinanza dal dante causa cittadino italiano. Potrà ammettersi

esclusivamente l'integrazione di carenze formali che vanno comunque sanate prima della determinazione finale (ad esempio mancanza o imprecisione di una traduzione; mancanza di un atto di stato civile relativo ad eventi che non determinano direttamente conseguenze sulla cittadinanza). Potranno, quindi, continuare ad applicarsi le disposizioni contenute nella circolare K28.1 dell'8 aprile 1991.

Rientra nell'ambito delle condizioni di cui alle lett. a) e a-bis) l'ipotesi del figlio minore in relazione al quale, alla data del 27 marzo 2025, sia stata fatta domanda di trascrizione dell'atto di nascita da parte del cittadino italiano precedentemente riconosciuto come tale.

L'**art. 1, comma 1-ter**, del decreto-legge n. 36/25, come convertito dalla legge n. 74/25, ha introdotto una norma di carattere transitorio che fa riferimento al minore alla data di entrata in vigore (24 maggio 2025) della suddetta legge di conversione, figlio di cittadini per nascita ai sensi delle lettere a), a-bis) o b) dell'articolo 3-bis della legge n. 91/1992. La disposizione stabilisce, per la suddetta categoria di minori, che la dichiarazione di volontà di cui al comma 1-bis, lettera b) dell'articolo 4 possa essere presentata entro le 23:59 del 31 maggio 2026. Nell'ipotesi in cui, tra la data di entrata in vigore della legge di conversione e il 31 maggio 2026, il minore dovesse raggiungere la maggiore età, la dichiarazione dovrà essere presentata direttamente dall'interessato entro il medesimo termine; la dichiarazione è soggetta al pagamento del contributo a favore del Ministero dell'Interno di € 250,00: il contributo è dovuto per ciascun minore.

- **Lettera b):** la cittadinanza italiana dell'interessato (non degli ascendenti) è riconosciuta in via giudiziale sulla base di domanda presentata entro le 23:59 del 27 marzo 2025. In questi casi, si deve semplicemente prendere atto del dispositivo della sentenza, omettendo indagini sulle motivazioni in base alle quali la cittadinanza è stata riconosciuta.

- **Lettera c):** un genitore (anche adottivo) o un nonno possiede – o possedeva al momento della morte – esclusivamente la cittadinanza italiana; la data in cui deve sussistere questo requisito è quella dell'evento che dà luogo all'acquisto della cittadinanza; ad esempio, se è richiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, si considererà la situazione alla data della nascita dell'interessato: se a tale data un genitore o un nonno ha esclusivamente la cittadinanza italiana, l'eccezione di cui alla lettera c) si applica; se un genitore o un nonno sono deceduti prima della nascita dell'interessato, si dovrà verificare se al momento della morte erano esclusivamente italiani.

Rimanendo ferma l'operatività dei già esistenti meccanismi di trasmissione della cittadinanza, la condizione di cui alla lett. c) opererà sempre che la linea di trasmissione della cittadinanza italiana sia rimasta intatta. Spetta, ovviamente, al richiedente dimostrare che uno dei genitori o dei nonni sia stato esclusivamente cittadino italiano al momento della nascita dell'interessato (o, come detto, al momento della morte dell'ascendente, se essa è avvenuta prima della nascita dell'interessato). Le prove fornite dovranno essere oggetto di verifica, sperando le opportune indagini d'ufficio, al fine di appurare che l'ascendente individuato quale dante causa non sia in possesso di ulteriori cittadinanze. Ad esempio, gli Ufficiali di stato civile potranno richiedere certificati negatori di cittadinanza, attestazioni di non rinuncia, di non iscrizione alle liste elettorali e ogni altro atto o documento utile, se in lingua straniera debitamente tradotto e legalizzato. Non possono essere considerate sufficienti mere dichiarazioni di parte (eventuali dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000/atti notori potranno essere

richiesti solo preliminarmente dall'Ufficiale di stato civile al fine di avviare le suddette indagini e conseguentemente richiedere la necessaria documentazione).

- **Lettera d)**: un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.

La residenza dovrà essere provata mediante un certificato storico di residenza rilasciato dal comune competente. Se agli atti dell'ufficio manca la prova della residenza in Italia del genitore o (adottante) italiano, dovrà essere richiesta integrazione al richiedente. La residenza in Italia, si ribadisce, non solo dovrà essere continuativa, ma dovrà anche essere stata maturata dopo l'acquisto della cittadinanza da parte del genitore o dell'adottante. Pertanto, a titolo esemplificativo, se l'interessato nato all'estero reclama la cittadinanza per nascita da genitore che ha acquistato in Italia la cittadinanza per naturalizzazione, dovrà dimostrare che il genitore cittadino abbia risieduto continuativamente in Italia per almeno due anni dopo l'effettivo acquisto della cittadinanza da parte del genitore stesso e prima della nascita dell'interessato.

La cittadinanza italiana per beneficio di legge (art. 4 commi 1-bis, 1-ter, 1-quater Legge 91/1992)

La legge di conversione ha modificato l'art. 4 della legge n. 91/1992 introducendo i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.

L'art. 4 comma 1 lettera c) L. 91/1992 modificato dalla Legge di conversione del D.L. 36/2025 prevede che il cittadino straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado **sono** o sono stati cittadini per nascita, acquisisce la cittadinanza italiana se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza.

Il minore straniero o apolide, il cui padre o la madre sono cittadini per nascita, acquisisce la cittadinanza italiana se i genitori o il tutore ne dichiarano la volontà dell'acquisto della cittadinanza italiana e se ricorre uno dei seguenti requisiti (art. 4 comma 1-bis Legge 91/1992):

- successivamente alla dichiarazione di volontà, il minore deve risiedere legalmente e continuativamente per almeno due anni in Italia; in questo caso dovrà essere acquisito un certificato storico di residenza comprovante il requisito di legge;
- la dichiarazione di volontà deve essere presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data in cui sia costituito il rapporto di filiazione del minore, anche adottiva, con un cittadino italiano; in caso di riconoscimento della filiazione in tempi successivi da parte di genitori entrambi cittadini italiani per nascita, il termine di un anno decorrerà dal primo riconoscimento; se invece, avviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano non per nascita ma ad altro titolo), il termine di un anno sarà computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore cittadino per nascita; se la filiazione (anche adottiva) è stabilita nei confronti di una sola persona (o se l'altro genitore è deceduto), sarà sufficiente la dichiarazione dell'unico genitore: è necessario acquisire, tuttavia, prova documentale di tale circostanza; se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui è presentata la dichiarazione del secondo genitore; la dichiarazione è soggetta al pagamento del contributo a favore del Ministero dell'Interno di € 250,00, è dovuto per ciascun minore.

La circolare precisa che in entrambi i casi sopra citati, è necessario verificare attentamente a quale titolo il genitore sia cittadino, accertando che sia effettivamente

cittadino per nascita; si escludono, quindi, i casi di cittadini per naturalizzazione ai sensi dell'articolo 9 della Legge n. 91/1992, o "per beneficio di legge" ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 91/1992, o per matrimonio, o iuris communicatione;

Il comma 1-ter dispone che il minore straniero o apolide, divenuto cittadino italiano ai sensi del comma 1-bis, ha la facoltà, a decorrere dal raggiungimento della maggiore età, di rinunciare in qualsiasi momento alla cittadinanza italiana qualora sia in possesso della cittadinanza di altro Stato e a condizione che non si produca una situazione di apolidia (art. 4 comma 1-ter Legge 91/1992).

Come detto in precedenza, è previsto, in via transitoria, che fino alle ore 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026, i minorenni alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. (24 maggio 2025), figli di cittadini per nascita, di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettere a), a-bis) e b), della Legge n. 91/1992¹, possano presentare la dichiarazione di volontà prevista dall'articolo 4, comma 1-bis, lettera b), della medesima legge². La dichiarazione è soggetta al pagamento del contributo a favore del Ministero dell'Interno di € 250,00, dovuto per ciascun minore.

La posizione dei figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana (art. 14 Legge 91/1992)

Infine, il comma 1-quater della Legge di conversione ha inserito al comma 1 dell'articolo 14 della Legge 91/1992 un nuovo periodo che prevede che per l'acquisto della cittadinanza italiana il figlio debba essere residente legalmente in Italia da almeno due anni continuativi al momento dell'acquisto o del riacquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore; se il figlio ha età inferiore a due anni, deve essere stato residente in Italia dalla nascita. La circolare specifica che:

- nel caso in cui l'acquisto o il riacquisto della cittadinanza da parte del genitore sia avvenuto entro il 23 maggio 2025, si applicherà la disciplina previgente;
- se l'acquisto o il riacquisto della cittadinanza da parte del genitore avviene a partire dal 24 maggio 2025 (data di entrata in vigore della legge di conversione in esame), il figlio convivente con il genitore che acquista o riacquista la cittadinanza italiana deve essere stato residente in Italia da almeno due anni prima della naturalizzazione del genitore (o se di età inferiore ai due anni, deve essere residente continuativamente nel nostro Paese dalla nascita); in ogni caso, va comunque accertato il requisito della convivenza con il figlio con riferimento alla data in cui il genitore acquista la cittadinanza.

La concessione della cittadinanza italiana (art. 9 comma. 1, lett. a e a-bis Legge 91/1992)

La nuova disposizione ha modificato la lettera a) del comma 1 dell'art. 9 della Legge 91/1992, prevedendo che la cittadinanza italiana possa essere concessa:

¹- Art. 3-bis. Legge 91/1992 - 1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, e' considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data; a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025; b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data...

² - Art. 4 comma 1-bis Legge 91/1992. Il minore straniero o apolide, del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita, diviene cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell'acquisto della cittadinanza e ricorre uno dei seguenti requisiti... b) la dichiarazione è presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.

- al cittadino straniero il cui padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado **sono** o sono stati cittadini per nascita e che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno due anni (anziché tre anni come era previsto in precedenza), comunque fatto salvo quanto dall'articolo 4, comma 1, lettera c)³;

Tuttavia, poiché si tratta di una concessione discrezionale da parte dello Stato – cioè, della facoltà di presentare domanda, e non di un diritto automatico – permane l'incertezza sull'effettiva accessibilità di questa possibilità.

Il nuovo comma 1, lett. a-bis dell'art. 9 riprende quanto già previsto dalla precedente versione del comma 1, lett. a) dello stesso articolo, prevedendo che la cittadinanza italiana potrà essere concessa allo straniero nato nel territorio della Repubblica che vi risiede legalmente da almeno tre anni. Nel caso in cui l'interessato non possa usufruire dell'acquisto di cui all'art. 4, comma 2 della Legge 91/1992 (dichiarazione di volontà per chi nasce in Italia e vi risiede fino al 18mo anno di età), l'eventuale domanda di concessione dovrà essere comunque formulata al raggiungimento della maggiore età, così come tutte le altre ipotesi di naturalizzazione.

Il riacquisto della cittadinanza italiana per chi l'ha perduta (art. 17-ter Legge 91/1992)

La nuova formulazione dell'art. 17-ter della Legge 91/1992 prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis, chi è nato in Italia o vi è stato residente per almeno due anni continuativi e ha perduto la cittadinanza in applicazione dell'articolo 8, numeri 1 e 2⁴, o dell'articolo 12⁵ della legge 13 giugno 1912, n. 555, la riacquista se effettua una dichiarazione di volontà in tal senso da presentarsi in un arco temporale limitato, compreso tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027. La possibilità di riacquisto non si applica a coloro che hanno rinunciato alla cittadinanza italiana (o che l'hanno persa per altro motivo) a partire dal 16 agosto 1992.

Gli adempimenti per la dichiarazione di volontà e per la dichiarazione di riacquisto

Si precisa, da ultimo, che le dichiarazioni di volontà di acquisto della cittadinanza per beneficio di legge e la dichiarazione di riacquisto della cittadinanza perduta devono essere presentate formalmente di persona, alla presenza di delegato all'esercizio delle funzioni di stato civile. Tali dichiarazioni devono essere iscritte nel registro di cittadinanza. Il conseguente accertamento della sussistenza delle condizioni che costituiscono titolo all'acquisto della cittadinanza italiana deve essere, altresì, trascritto nel registro di cittadinanza.

³- Art. 4 comma 1 lettera c) L. 91/1992. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono o sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino... se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.

⁴ - Art. 8 Legge 555/1912 - Perde la cittadinanza: 1° chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza; 2° chi, avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiara di rinunciare alla cittadinanza italiana, e stabilisce o abbia stabilito all'estero la propria residenza. Può il Governo nei casi indicati ai nn. 1 e 2 dispensare dalla condizione del trasferimento della residenza all'estero.

⁵ - Art. 12 Legge 555/1912 - I figli minori non emancipati di chi acquista o recupera la cittadinanza divengono cittadini, salvo che risiedendo all'estero conservino, secondo la legge dello Stato a cui appartengono, la cittadinanza straniera. Il figlio però dello straniero per nascita, divenuto cittadino, può, entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età o dalla conseguita emancipazione, dichiarare di eleggere la cittadinanza di origine. I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso che la madre esercente la patria potestà o la tutela legale sui figli abbia una cittadinanza diversa da quella del padre premorto. Non si applicano invece al caso in cui la madre esercente la patria potestà muti cittadinanza in conseguenza del passaggio a nuove nozze, rimanendo allora inalterata la cittadinanza di tutti i figli di primo letto.